



Al Personale

SEDE

Oggetto: procedura di segnalazione di illeciti di cui l'autore sia venuto a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro - c.d. whistleblowing

La tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti è stata introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), il quale ha novellato il Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) introducendovi l'articolo 54-*bis* (poi modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014 e dalla legge n. 179 del 2017).

Tale disposizione stabilisce che il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Sono, inoltre, previsti obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (art. 361 c.p.).

La norma citata riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (secondo la nozione di società controllata di cui all'art. 2359 del codice civile), i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Sotto il profilo oggettivo, le segnalazioni o denunce devono essere effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

La segnalazione rappresenta, dunque, di un atto di manifestazione di senso civico mediante la quale il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e nell'interesse della collettività.

La normativa tutela l'identità del segnalante vietando che ne sia rivelata l'identità, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quelli eventuali penale e contabile; in particolare, nel corso del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.

La riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all'accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge n. 241 del 1990, artt. 22 e ss.

La procedura ed il relativo modello di segnalazione di condotte illecite sono reperibili sul sito web dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione trasparente” (<https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586594/Modello-per-la-segnalazione-di-condotte-illecite>).

La gestione della segnalazione spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia e possono essere inviate al seguente indirizzo mail: SegnalazioneillecitiAnticorruzioneANPAL@anpal.gov.it , secondo il modello allegato.

Avv. Paola Nicastro
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

Allegato:

1. Modello di segnalazione